



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**COMUNICAZIONE N. 154**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Nota indirizzate al Ministro della salute delle Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie.

Cari Presidenti,

desidero comunicarvi che abbiamo ritenuto, unitamente alle altre professioni sanitarie, di intervenire presso il Ministro Speranza, con una nota che si allega, denunciando, ancora una volta, l'incresciosa situazione in cui versano gli Ordini professionali i quali si trovano nella posizione di "ultimo baluardo" rispetto all'obbligo vaccinale disposto dalla legge fino al 31/12/2022.

La reiterata richiesta di intervento tramite circolare ministeriale ex art.4, comma 1, DL n.44/2021 e s.m.i. per definire gli esatti termini per il completamento dell'obbligo vaccinale scaturisce dall'ennesima presa di posizione, nel caso concreto da parte dell'ASP Palermo del 27 luglio u.s., che critica l'operato degli Ordini rispetto alle diverse interpretazioni della normativa di cui al DL n.44/2021 peraltro originate dalle difformi ordinanze sul territorio nazionale da parte dei TAR regionali.

Vi evidenzio l'ultimo passaggio della nota allegata, condiviso con tutte le Federazioni sanitarie, con la quale, in mancanza di una immediata indicazione con circolare ministeriale si sottolinea l'impossibilità alla puntuale applicazione della normativa vigente.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO ANELLI**

O = FNOMCEO

C = IT

All.1

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.*

**FNOMCeO** Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



Prot. n. 1149/2022

Roma, 29 luglio 2022

Al Ministro della Salute  
On.le Roberto Speranza

e, p.c. al Capo dell'Ufficio di Gabinetto  
Ministero della Salute  
dott.ssa Tiziana Coccoluto

al Direttore generale della prevenzione sanitaria  
Ministero della Salute  
Dott. Giovanni Rezza

al Direttore generale delle professioni  
sanitarie e risorse umane del Ssn  
Ministero della Salute  
dott.ssa Rossana Ugenti

**Oggetto: richiesta di adozione delle circolari ministeriali ex art. 4, comma 1, DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021 e ss.mm.ii.**

Egregio Signor Ministro,

come già reiteratamente rappresentato a Codesto Dicastero, su tutto il territorio nazionale si osservano interpretazioni eterogenee delle circolari ministeriali che regolamentano - in linea generale - i termini di differimento della vaccinazione obbligatoria in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2 e la somministrazione della c.d. dose *booster* in caso di infezione/i successiva/e al completamento del ciclo vaccinale primario.

Siffatte discrepanze preoccupano non tanto (o meglio, non solo) per le iniziative interpretative ed applicative arbitrariamente intraprese da vari Enti pubblici<sup>1</sup> ma, piuttosto, a causa delle conseguenze di un'evoluzione giurisprudenziale ormai ampiamente discostatasi dalle indicazioni fornite dall'Ufficio di Gabinetto di Codesto Ministero della Salute con la nota trasmessa alle scriventi Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, Ordine nazionale dei Biologi e Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 29 marzo 2022<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo e da ultimo, si vedano le allegate note dell'[ASP Palermo prot. n. 144275-2022 del 27.7.2022](#), con la quale il termine di differimento della vaccinazione obbligatoria in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2 è stato ritenuto di 90 giorni, e della [Regione Piemonte prot. 23758 del 22.6.2022](#), con la quale è stata contestato l'obbligo di somministrazione della c.d. dose *booster* in caso di infezione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

<sup>2</sup> Cfr. ordinanze TAR Lombardia, Milano, nn. 607/2022, 608/2022 e 609/2022, con le quali è stato ritenuto applicabile il termine di differimento semestrale per i professionisti mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2, nonché l'ordinanza del TAR Friuli Venezia-Giulia n. 87/2022, che in tali casi ha ritenuto applicabile il termine di dodici mesi.

Tali criticità possono essere superate esclusivamente mediante l'intervento chiarificatore di Codesto Dicastero, con l'adozione delle circolari espressamente previste dall'art. 4, comma 1, DL 44/2021 che con la presente si torna a chiedere di emanare.


È ormai decorso ben più di un anno dall'introduzione dell'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e tale intervento non può ulteriormente tardare, essendo stato responsabilmente stimolato e legittimamente preteso non solo dalle scriventi ma da numerosi altri Enti pubblici, associazioni di professionisti, pronunce in numerose sedi giudiziarie.

Pur coscienti dell'attuale crisi di Governo, per i motivi sopra evidenziati se ne attende quanto prima l'adozione, in mancanza della quale gli Ordini delle Professioni Sanitarie sono di fatto in grande difficoltà ed impossibilitati alla puntuale applicazione della normativa di riferimento.

Cordiali saluti,

**Il Presidente  
CNOP**

David Lazzari



**La Presidente  
FNCF**

Nausicaa Orlandi




**Il Presidente  
FNOMCeO**

Filippo Anelli




**La Presidente  
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



**La Presidente  
FNOPO**

Silvia Vaccari



**La Presidente  
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



**Il Presidente  
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente  
FOFI**

Andrea Mandelli

ANDREA  
MANDELLI  
FOFI  
PRESIDENTE  
29.07.2022  
11:34:53  
GMT+00:00

**Il Presidente  
ONB**

Vincenzo D'Anna

